

N. R.G. 2017/18825



**TRIBUNALE DI BARI**  
**SEZIONE IMMIGRAZIONE**

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:

dr. Salvatore Casciaro - Presidente rel.  
dr. Rosella Nocera - Giudice  
dr. Valeria Guaragnella - Giudice

nel procedimento recante n. 18825/2017 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008,

proposto da

\_\_\_\_\_ nata il \_\_\_\_\_ in Nigeria, con l'avv. M. Stigliano,  
**RICOR**

**RENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE**  
**RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI, non costituita;**  
**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI**  
**BARI;**

**RESISTE**

**NTL**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011;*  
a scioglimento della riserva,

**OSSERVA**

1. La ricorrente, cittadina nigeriana, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

2. La richiedente, premesso di essere nata a Kano ma vissuta sempre spostandosi tra Ohodua, Lagos, Port Harcourt e infine a Benin City, in Edo State, di avere due figli (nati il 3.3.2009 e il 4.3.2011), afferma di essere fuggita in quanto, dopo la morte del marito, che era <<un soldato gli cambiavano sempre la destinazione>>, avrebbe dovuto sposare contro la sua volontà un altro membro del gruppo armato (Boko Haram oppure <<l'Islamic Faitha, come diceva mio marito>>) di cui il coniuge faceva parte.

Nello specifico, la ricorrente afferma che il marito, precedentemente militare dello Stato nigeriano, si era arruolato nelle milizie di Boko Haram e sarebbe morto in operazioni di guerra (<<un suo amico, Sodik, mi disse che lui era stato ucciso durante i combattimenti con i militari nigeriani>>). A seguito della morte del marito, Sodik, miliziano nello stesso gruppo armato, avrebbe avvicinato la ricorrente portandole del cibo e sostenendola economicamente (<<mi portava anche soldi>>). Sennonché, in più occasioni l'avrebbe preavvisata che, una volta terminato il periodo di lutto, ella avrebbe dovuto sposare un altro membro dell'organizzazione Boko Haram. A questa intimidazione, Sodik accompagnava delle minacce di morte sia qualora essa ricorrente si fosse rifiutata di ottemperare agli ordini, sia qualora avesse chiesto protezione alla polizia.

Dopo oltre un anno in cui la ricorrente sarebbe riuscita a differire il momento del matrimonio con l'altro miliziano, Sodik l'avrebbe avvisata che, a distanza di una settimana, sarebbe venuto a prenderla. A questo punto la ricorrente si sarebbe decisa a lasciare la Nigeria in data 9.6.2016.

Il timore manifestato dalla richiedente (<<Sodik mi ucciderebbe se rimpatriassi>>) potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007.

3. Diversamente da quanto sostenuto dalla Commissione, il racconto reso dalla ricorrente appare credibile e comunque si deve ritenere che la stessa abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarlo (così l'art. 3 co. 5 lett. b) d. lgs. n. 251/2007).

La ricorrente ha risposto con precisione alle domande rivoltele sia con riferimento alle ragioni dei continui spostamenti del marito per le varie città della Nigeria (mio marito <<cambiava posto ogni mese e veniva a farci delle visite, non mi faceva più uscire di casa>>), sia ancora con riferimento ai dubbi che il marito, soprattutto dopo l'episodio non meglio circostanziato relativo al sequestro di 276 studenti, nutriva in merito alla sua attività (<<mi disse non pensavo di andare in giro a sequestrare le persone>>), sia relativamente ai contrasti col marito (<<non m,i faceva opii uscire di casa a Port Harcourt>>), sia infine con riferimento alle pressioni ricevute dal Sodik, appartenente allo stesso gruppo di guerriglieri, il quale (dopo la morte del di lei marito) le intimò di sposare un altro miliziano dell'organizzazione e di riprendere la vita precedente, fatta di continui spostamenti, altrimenti l'avrebbe uccisa.

Non deve poi meravigliare che il Sodik abbia annunciato alla ricorrente che sarebbe tornato a prelevarla, (v. sul punto il diniego della Commissione che evidenzia come ciò avrebbe singolarmente consentito la fuga); ed invero, la ricorrente ha descritto il rapporto di amicizia, frequentazione abituale e di dipendenza economica (<<mi portava il cibo e soldi>>) col Sodik, rapporto che evidentemente doveva indurre costui a ritenere improbabile che la donna decidesse, dopo tanto tempo, di fuggire (anche perché ella aveva all'epoca dei figli piccoli, rispettivamente di 7 e 5 anni).

A bene vedere, quanto raccontato dalla ricorrente è in perfetta sintonia con quanto riferiscono le fonti in merito alla vita delle donne dei guerriglieri di Boko Haram: i report internazionali illustrano infatti condizioni del tutto compatibili con la narrazione sviluppata dinanzi alla Commissione, evidenziando come le donne siano costrette con la forza a seguire gli spostamenti dei rispettivi mariti o indotte a contrarre matrimoni forzati ([http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2015/05/05/picchiate-lapirate-costrette-sposarsi-orrore-boko-haram-raccontato-dalle-donne-liberate\\_ploLVgNQ6qO9md5ZCbupsK.html](http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2015/05/05/picchiate-lapirate-costrette-sposarsi-orrore-boko-haram-raccontato-dalle-donne-liberate_ploLVgNQ6qO9md5ZCbupsK.html)).

Trattasi di resoconti che trovano avallo in ulteriori report internazionali dove si evidenzia che alle donne dei combattenti non sarebbe più consentito sposare degli infedeli; e che i combattenti arrivarono addirittura a ucciderle onde evitare il rischio che ciò potesse accadere dopo la battaglia con le truppe governative avvenuta nella città di Bama: in tale contesto, gli islamisti avrebbero dichiarato, secondo le fonti, che <<se uccidevano le donne, esse sarebbero rimaste pure fino a quando non si sarebbero rinchieste con i rispettivi mariti in cielo>>. (<http://www.askanews.it/esteri/2015/03/19/nigeria-decine-di-donne-sposate-a-forza-poi-uccise-da-boko.haram-pn-20150319-00280/>).

Peraltro le informazioni suesposte s'appalesano in linea con i resoconti noti sulla condizione della donna nigeriana, che in tutto il paese è vittima di violenze, stupri, abusi e soprusi. Diffusa tra le altre più odiose è proprio la pratica di concedere in matrimonio una ragazza indipendentemente dalla sua volontà (v. la pubblicazione del 2015 sulle condizioni della donna in Nigeria "Country Information and Guidance - Nigeria: Gender-Based Discrimination/Harm/Violence Against Women" su [www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&docid=55dda9204&skip=0&coi=NGA&querysi=women&searchin=title&sort=date](http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=country&docid=55dda9204&skip=0&coi=NGA&querysi=women&searchin=title&sort=date)).

Inoltre, proprio dalla città di provenienza della ricorrente, Benin City, provengono la maggior parte delle ragazze oggetto di tratta a fini sessuali in virtù della concentrazione in questa città di organizzazioni specializzate nel "collocamento" all'estero ([www.robadaadonne.it/11096/essere-donne-nel-mondo-nigeria/](http://www.robadaadonne.it/11096/essere-donne-nel-mondo-nigeria/)).

A riguardo, è senz'altro assai significativo che la richiedente abbia rievocato il suo lungo viaggio che la portò a raggiungere la Libia, per poi ripartire alla volta dell'Italia, e non sia stata in grado di spiegare, se non con affermazioni vaghe e generiche, con quali mezzi economici ella abbia potuto affrontarlo (<<mi sono imbarcata senza pagare perché era successo qualcosa con gli uomini di colore del ghetto>>).

4. Alla luce delle considerazioni suesposte, da valutarsi nel loro complesso, e in assenza di una delle ragioni di persecuzione che legittimino il riconoscimento dello *status* di rifugiato, va riconosciuta alla ricorrente la protezione sussidiaria (cfr. artt. 5 lett. c) 14 lett. b) d.lgs. 251/2007).

L'accoglimento solo parziale della domanda e l'obiettiva incertezza della condizione di vita del ricorrente nel proprio paese d'origine, abbisognevole in quanto tale di un vaglio giurisdizionale ai fini dell'apprezzamento della necessità di protezione, costituiscono ragioni per disporre la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:

- 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto alla protezione sussidiaria;
- 2) spese compensate.
- 3) Dispone con separata ordinanza la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Bari, 9/3/2018

Il Presidente est. -dr. Salvatore Casciaro